

Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2016.2.4.1.359 AL/2016/16022 del 25/03/2016

Bologna, 25/03/2016

CAGETTO 2420

Alla c.a. di Simonetta Saliera Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

**SEDE** 

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

# La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini

#### **PREMESSO CHE**

- con il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, è stato approvato il "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", ed in particolare l'art. 24, nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali disposizioni, prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell'art. 2 prevede che il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali ora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura. Il comma 127 dello stesso articolo prevede inoltre l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
- il Decreto Legge 15 febbraio 2000, n. 21 (convertito in Legge 14 aprile 2000, n. 92), ed in particolare l'art. 1 comma 4, prevede, tra l'altro, che detti consumi



medi siano definiti con decreto del Ministero competente in materia di agricoltura;

#### **EVIDENZIATO CHE**

- è stato pubblicato sulla GU del 1 marzo 2016 il DM 30 dicembre 2015 riguardante la "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa". In particolare, viene così abrogato il precedente Allegato 1, sostituito dal **nuovo Allegato** a far data dal 1 gennaio 2016;
- il **nuovo Allegato** contiene le tabelle in cui sono indicati i quantitativi di gasolio che le Regioni devono assegnare alle imprese dall'anno in corso ed amplia notevolmente sia il novero delle colture, che delle singole operazioni colturali, prese in considerazione a tal fine;

## VALUTATO POSITIVAMENTE CHE

- queste nuove disposizioni, emanate dopo essere state pienamente condivise da tutte le Amministrazioni regionali, cancellano di fatto i tagli disposti dalle Leggi di stabilità 2014 e 2015 che avevano portato a una diminuzione complessiva del 23 per cento delle assegnazioni di carburante "agevolato" alle imprese agricole, rispetto a quelle ottenute fino al 2013. Non solo, le nuove tabelle, valide su tutto il territorio nazionale, sono in molti casi migliorative anche rispetto alla situazione precedente, e garantiscono quantitativi più congrui rispetto alle reali esigenze delle imprese agricole operanti nei diversi comparti, così come richiesto dalle Associazioni agricole;
- a titolo di esempio, per le operazioni di aratura e zappatura dei cereali autunno-vernini (come grano e orzo) si passa dai 46 litri ad ettaro del 2015 ai 70 del 2016, mentre per l'erpicatura il contingente agevolato sale da 15 a 25 litri. Ancora, se lo scorso anno per trattare le viti si assegnavano 77 litri ad ettaro, oggi si mettono a disposizione 150 litri, mentre per la concimazione si garantiscono 36 litri ad ettaro rispetto ai passati 28;



- resta comunque salva la potestà delle Regioni di procedere ad assegnazioni suppletive di carburante agricolo in presenza di specifiche esigenze territoriali, emergenze climatiche, fitopatie o peculiarità colturali locali così come avvenuto lo scorso anno con Delibera di Giunta n. 1114 ("D.M. 26 febbraio 2002 – Siccità 2015 – Maggiorazione delle attribuzioni di carburante fiscalmente agevolato per uso agricolo"), tramite la quale la Regione Emilia-Romagna ha maggiorato del 100% il carburante agevolato disponibile per coprire i maggiori consumi dovuti all'eccezionale siccità estiva;

#### **CONSIDERATO CHE**

il DM 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il 1° marzo in Gazzetta Ufficiale ed ha validità dal primo gennaio 2016. Le imprese agricole che tra gennaio e febbraio di quest'anno hanno già chiesto e ottenuto dalle Regioni di competenza il gasolio agevolato, assegnato sulla base dei vecchi parametri, hanno diritto all'integrazione della differenza, in quanto sono ora applicabili le nuove tabelle;

# TUTTO CIÒ PREMESSO INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER SAPERE

- in attesa che si proceda con gli adempimenti tecnici di rito, come intenda attivarsi per applicare, nel minor tempo possibile, le tabelle del nuovo Allegato;
- se, al fine di favorire la semplificazione, non intenda rendere automatico l'adeguamento delle quantità, evitando così che gli agricoltori e i contoterzisti che tra gennaio e febbraio di quest'anno hanno già chiesto e ottenuto dalla Regione il carburante agevolato, debbano ripresentare domanda.

Manyele Powti wi Manuela Rontini

